Approvazione atto di sottomissione relativo al contratto n. 46040 di raccolta del 07 febbraio 2020 stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera

Determinazione n. 12 del 14/07/2020

Approvazione atto di sottomissione relativo al contratto n. 46040 di raccolta del 07 febbraio 2020 stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera in merito al servizio di realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino - CIG: 807065425F.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 12/2020-A
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 12 DI DATA 14 Luglio 2020
DIP. ISTRUZIONE E CULTURA
OGGETTO:
Approvazione atto di sottomissione relativo al contratto n. 46040 di raccolta del 07 febbraio 2020 stipulato tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera in merito al servizio di realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino - CIG: 807065425F.
RIFERIMENTO : 2020-D335-00038

IL DIRIGENTE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";
- visto l'articolo 112 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 che ha istituito il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per l'incremento e lo sviluppo della qualità del sistema medesimo. Lo stesso articolo, al comma 2 bis, stabilisce che la Giunta provinciale utilizza il fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per finanziare tra l'altro progetti ed iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta scolastica e formativa;
- dato atto che in data 07 febbraio 2020 è stato sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e la soc.coop. Ecoopera, con sede in Trento, località sponda trentina n.18, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00621240225, il contratto n. di raccolta 46040 relativo al servizio di Realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)",
rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino. In particolare questo contratto riguarda la formazione e l'aggiornamento di responsabili e addetti al servizio prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preposti, datori di lavoro, docenti e tecnici con attività di laboratorio, collaboratori scolastici, assistenti educatori/docenti di sostegno e docenti tirocinanti, cioè tutto il personale individuato dal datore di lavoro; - CIG: 807065425F;
- visto che a seguito della straordinaria emergenza sanitaria COVID-19, al fine di contenere i contagi, i corsi programmati non si sono potuti svolgere in presenza ma è stato necessario riorganizzarli prevedendo una

formazione a distanza sincrona (FAD), in quanto corsi obbligatori sulla sicurezza che devono essere erogati secondo la tempistica prevista dalla normativa in materia di sicurezza;
- visto che durante la FAD sono emerse difficoltà di fruizione da parte dei corsisti determinate da problemi di connessione internet, da un livello di conoscenze informatiche (programmi di condivisione, strumenti di videoconferenze, piattaforme per la FAD) e da strumentazioni software e hardware non sempre uniformi, è necessario dare un'assistenza ai corsisti attraverso un'attività
di tutoraggio da erogarsi all'apertura on line del corso, durante il corso in caso di disconnessione dalla piattaforma utilizzata, alla fine del corso per l'assistenza nella compilazione dei questionari di apprendimento e di gradimento;
- visto che tali attività non possono essere gestite dai docenti durante l'erogazione del corso dal momento che comportano un impegno, costante e sistematico e che costituiscono un'attività
complementare e correlata all'oggetto del contratto in quanto strettamente legata alle lezioni svolte in FAD sincrona;
- visto che tali attività non erano previste in capitolato in quanto durante la fase di preparazione della gara non erano prevedibili e pertanto possono essere ricondotte alle "circostanze imprevedibili per un'amministrazione diligente" di cui al comma 2 lettera c) dell'articolo 27 della legge L.P. 2/2016;
- considerato che all'interno del dipartimento istruzione e cultura è incardinato l'ufficio supporto giuridico competente, tra l'altro, a coordinare gli adempimenti tecnici e gestionali previsti dalla legislazione vigente in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nelle strutture, enti ed organismi operanti nell'ambito di competenza del Sistema educativo provinciale;
- visto l'articolo 29 della L.P. 23/90, che prevede la possibilità per la Provincia di imporre al contraente di obbligarsi alla variazione, con atto di sottomissione, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e nei limiti del 20% dell'importo ivi previsto;
- visto che tale scenario rende necessario modificare il contratto stipulato con la soc.coop.
Ecoopera, integrando le attività al fine di adeguare l'esecuzione dello stesso in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adeguandolo agli standard di qualità e di
sicurezza;
- dato atto che le suddette modifiche non alterano la natura del contratto e che permane l'oggetto della prestazione dedotta in contratto;
- dato atto che per l'affidamento oggetto del contratto non si è reso necessario la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e la quantificazione degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008;
- visto l'articolo 10, primo comma, n. 20) del DPR. 633/1972 integrato dal comma 10 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che prevede l'esenzione dell'IVA per le prestazioni in oggetto;
- dato atto che tali modifiche contrattuali sono finalizzate a garantire misure più confacenti alla prevenzione del contagio da COVID-19 ma non sono identificabili quali misure di sicurezza e che pertanto non sono inquadrabili negli oneri della sicurezza di cui all'articolo 7 ter della legge provinciale n.2 del 2020;
- visto il preventivo di spesa della soc.coop. Ecoopera, acquisito agli atti con prot. n. 390649 del 7 luglio 2020, relativo all'attività di tutoraggio per l'aula virtuale da prestare durante l'erogazione dei corsi previsti nell'ambito del servizio di Realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", con cui propone l'erogazione di tale tutoraggio ad un costo orario pari a E 48,00 (IVA esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.20) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, integrato dal comma 10 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537);
- considerato che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 27 della legge L.P. 2/2016, che disciplina al comma 2, i casi in cui i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura e in particolare alla lettera c) nel caso in cui la necessità di modifica sia determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può
prevedere nella fase di preparazione della gara, che tale modifica non alteri la natura generale del contratto, e che l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto non sia superiore al 50 % del valore del contratto iniziale;
- considerato che l'entità della modifica, rientra altresì nei limiti del 20 % previsto dall'articolo 29

della L.P. 23/90 sopracitato;
- ritenuto di prevedere che l'attività di tutoraggio in aula virtuale sarà, di norma, così articolata:
- mezz'ora prima e dopo l'inizio della lezione: apertura aula virtuale almeno 15-20 minuti prima, eventuale supporto telefonico a chi non riesce ad accedere alla piattaforma LMS
(ILIAS o Moodle) o ad entrare in videoconferenza; recupero PW, verifica nome dei partecipanti ed indicazione su come aggiornare i propri dati affinché siano riportati correttamente nel report di connessione; supporto a chi ha problemi con l'audio, eventuali indicazioni per connessione con telefono, verifica presenti e blocco della riunione, assistenza a ritardatari ed ammissione entro la mezz'ora dall'avvio della lezione;
- mezz'ora prima e dopo la fine della lezione: indicazioni in chat su come compilare il questionario di gradimento ed il test di apprendimento su ILIAS/ Moodle; invio di link per riconnettersi ad ILIAS/ Moodle; verifica stato di avanzamento questionario e test; recupero PW, verifica risultati test di apprendimento; chiusura della riunione, supporto per eventuale test orale per utenti con problemi di connessione e fino a mezz'ora dopo il termine della lezione;
- tale attività di tutoraggio non si applica di norma:
- all'addestramento pratico;
- alla chiusura dei corsi dove è prevista la prova pratica;
- alle ipotesi identificate dal referente dell'esecuzione del contratto;
- alle lezioni, ai corsi che potranno riprendere in presenza una volta conclusa l'emergenza COVID-19 e ritornati completamente alla normalità.
- ritenuto conforme l'importo orario pari a E 48,00 (IVA esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.20) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, integrato dal comma 10 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537) per un massimo di n. 105 ore per l'anno 2020 e un massimo di n.

112 per l'anno 2021; fermo restando che le modalità specifiche e il numero effettivo di ore di tutoraggio richieste a Ecoopera soc. coop. è definito su indicazione specifica del referente dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'ufficio supporto giuridico del Dipartimento istruzione e cultura, per differenza rispetto alle ore di tutoraggio che il personale dell'ufficio supporto giuridico riesce a prestare direttamente, e saranno riconosciute solo quelle effettivamente prestate sulla base della suddetta definizione.
- ritenuto che l'atto di sottomissione diviene efficace a seguito dell'avvenuta conoscenza del medesimo da parte di Ecoopera soc. coop., con sede in Trento, peraltro già sentita per le vie brevi;
- richiamate espressamente nella loro validità per l'atto di sottomissione in oggetto, tutte le clausole previste nel contratto originario succitato sottoscritto in data 07 febbraio 2020, con particolare menzione della disposizione relativa alla tracciabilità;
- vista la circolare, congiunta, del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali e dell'UMST Grandi Opere e ricostruzione, di data 31 ottobre 2019, prot. n. 675903, che consiglia di disapplicare l'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile e di conseguenza consiglia di disapplicare le limitazioni di quota massima subappaltabile;
- viste le linee guida per l'uniforme interpretazione dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, a riguardo delle limitazioni al subappalto, adottate con la deliberazione di Giunta provinciale n. 220 di data 21 febbraio 2020;
- vista la propria determinazione n. 8 dell'11 giugno 2020 con cui si autorizza il subappalto alla ditta SB Servizi di Sabrina Baldo, cod. fisc. BLDSRN77C43L378L - P.IVA 0192670226 con sede in Via Mindi n.5 - 38073 Cavedine (TN); ritenuto di autorizzare Ecoopera soc. coop. a subappaltare alla ditta SB Servizi di Sabrina Baldo, cod. fisc. BLDSRN77C43L378L - P.IVA 0192670226 con sede in Via Mindi n.5 - 38073 Cavedine (TN) le attività oggetto del presente atto di sottomissione proporzionalmente alla percentuale dichiarata in sede di stipula del contratto e definite quindi per un massimo di E 1.584,00 pari a n. 33 ore per il 2020 e per un massimo di E 1.680,00 pari a n. 35
ore per il 2021;
- ritenuto di provvedere alla conclusione di tale atto di sottomissione tramite scambio di corrispondenza, e conseguente nota di riscontro e applicazione dello stesso da parte di Ecoopera,
ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

- vista la documentazione e gli atti citati premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- vista la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016;
determina 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'atto di sottomissione relativo al contratto n.
di raccolta 46040 del 07 febbraio 2020 in merito al servizio di Realizzazione di iniziative formative in materia di "Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs 81/2008)", rivolte al personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del Trentino;
2. di stabilire che la prestazione riguarda l'attività di tutoraggio in aula virtuale da prestare ai corsisti in FAD che sarà erogata secondo le modalità definite in premessa e che avrà un costo orario di E
48,00/h (IVA esente) per un totale massimo previsto di n. 105 ore per il 2020 e n. 112 ore per il 2021;
fermo restando che le modalità specifiche e il numero effettivo di ore di tutoraggio richieste a Ecoopera soc. coop. è definito su indicazione specifica del referente dell'esecuzione del contratto, il direttore dell'ufficio supporto giuridico del Dipartimento istruzione e cultura, per differenza rispetto alle ore di tutoraggio che il personale dell'ufficio supporto giuridico riesce a prestare direttamente, e saranno riconosciute solo quelle effettivamente prestate sulla base della suddetta definizione;
3. di disporre che questo atto di sottomissione tra le parti diviene efficace a seguito dell'avvenuta

conoscenza del medesimo da parte di Ecoopera soc. coop., con sede in Trento, località sponda trentina n.18, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00621240225;
4. di stabilire che questo atto di sottomissione è concluso tramite scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite posta elettronica certificata e conseguente nota di riscontro e applicazione dello stesso da parte di Ecoopera soc. coop.
5. di dare atto che l'importo complessivo del contratto di appalto con Ecoopera soc. coop. viene incrementato:
- di E 5.040,00= (IVA esente) per l'esercizio finanziario 2020 passando da E 101.208,25= ad E 106.248,25;
- di E 5.376,00= (IVA esente) per l'esercizio finanziario 2021 passando da E 101.208,25= ad E 106.584,25;
6. di dare atto che l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC) ai fini della recente stipula del contratto originario ha eseguito le verifiche e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente compresi quelli in materia di antimafia e che tali verifiche hanno avuto esito positivo;
7. di provvedere a trasmettere, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di sottomissione alla ditta Ecoopera soc. coop., codice fiscale e partita I.V.A. n. 00621240225;
8. di aumentare di complessivi E 10.416,00 (iva esente ai sensi dell'art.10, primo comma, n. 20) del DPR. 633/1972 integrato dal comma 10 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993 n. 537),
l'impegno di spesa di cui alla propria determinazione n. 1 del 05.02.2020 in base al principio di esigibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 56 e allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
adeguando contestualmente la relativa prenotazione fondi n. 2015414, come di seguito indicato:
- E 5.040,00= sul capitolo 252707 dell'esercizio finanziario 2020 rideterminandolo in E
106.248,25;
- E 5.376,00= sul capitolo 252707 dell'esercizio finanziario 2021 rideterminandolo in E
106.584,25;
9. di autorizzare Ecoopera soc. coop. a subappaltare tale attività alla ditta SB Servizi di Sabrina Baldo, cod. fisc. BLDSRN77C43L378L - P.IVA 0192670226 con sede in Via Mindi n.5 - 38073
Cavedine (TN) proporzionalmente alla percentuale dichiarata in sede di stipula del contratto e in particolare per un massimo di E 1.584,00 pari a n. 33 ore per il 2020 e per un massimo di E 1.680,00
pari a n. 35 ore per il 2021 ritenendo valide le verifiche e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente effettuate ai fini della recente autorizzazione al subappalto;
10. di autorizzare il subappalto a condizione che Ecoopera soc. coop. depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice e relativo alla suddetta attività integrativa, oggetto dell'atto di sottomissione, dando atto che risultano ancora sussistenti in capo al subappaltatore sopra menzionato gli altri presupposti di cui al comma 2 dell'art. 26 della legge

provinciale n. 2/2016;
11. di dare atto che si intendono completamente richiamate e valide per l'atto di sottomissione tutte le clausole previste nel contratto originario sottoscritto in data 07 febbraio 2020 n. di racc. 46040, con particolare menzione delle disposizioni relative alla tracciabilità;
RIFERIMENTO : 2020-D335-00038
Pag 5 di 7
Num. prog. 5 di 7
12. di dare atto che l'impresa incaricata è tenuta al rispetto del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014;
13. di dare atto che dovranno essere osservate le disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
14. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il codice CIG attribuito è il seguente: 807065425F;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile anche ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
RIFERIMENTO : 2020-D335-00038
Pag 6 di 7 LD - RD
Num. prog. 6 di 7
Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE GENERALE
Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2020-D335-00038
Pag 7 di 7
Num. prog. 7 di 7